

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

Il Mutuo Chirografario Imprese assistito da garanzia SACE è offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale.

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)

E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: n. **1458105**

Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_

(firma del cliente)

#### CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA

Il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (il "Decreto Aiuti" o il "DL Aiuti"), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificato ai sensi (i) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (il "Decreto Aiuti Ter" o il "DL Aiuti Ter"), quest'ultimo convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, e (ii) del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (il "Decreto Aiuti-quater" o il "DL Aiuti Quater"), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha previsto **la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023**, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Sono ammessi alla garanzia nuovi finanziamenti che siano concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Aiuti come successivamente modificato, dal Manuale Operativo tempo per tempo vigente e dalle Condizioni Generali Finanziamenti Garanzia SupportItalia e relativi allegati, nonché erogati entro i termini massimi previsti dalle Condizioni Generali dedicate.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

Il finanziamento, come da autocertificazione dell'impresa, deve essere destinato a sostenere esigenze di liquidità:

- per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
- delle imprese che svolgono attività di produzione, distribuzione o vendita di energia elettrica e/o gas, per gli obblighi di fornire collaterali - "margin call" - per le attività di commercio sul mercato dell'energia;
- delle società che svolgono l'attività di stoccaggio di gas naturale, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
- delle società ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
- delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono alle imprese clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi di energia elettrica e gas naturale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 commi 5 e 6 del DL Aiuti Quater, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

Nell'ambito di operazioni di estensione, il nuovo finanziamento deve essere destinato all'allungamento della durata fino a 8 anni di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia SupportItalia, e per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia stessa.

Il Finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione, dovrà avere una durata non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico di massimo 3 mesi, necessario per allineare la scadenza delle rate alla fine del trimestre solare, nel caso in cui la data di erogazione non sia in coincidenza con il fine trimestre). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

Il finanziamento è garantito da SACE e controgarantito dallo Stato. L'importo del prestito assistito da garanzia SACE non è superiore al maggiore dei seguenti importi:

- il 15% del fatturato annuo totale medio dell'impresa relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio. Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2019, nel caso non possiedano, con riferimento al fatturato annuo totale medio in Italia ovvero ai costi energetici sostenuti, dati contabili relativi rispettivamente a tre periodi contabili chiusi ovvero ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda, il limite massimo di importo agevolabile sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda;
- il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione Equipollente.

Per le imprese rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, l'importo del finanziamento può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese diverse dalle PMI, in ogni caso entro un ammontare garantito non superiore a 25 milioni di Euro. Il suddetto fabbisogno di liquidità non deve essere già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Le caratteristiche della garanzia SACE sono le seguenti:

<b>Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤1,5 mld € e numero dipendenti Italia di Gruppo 5.000</b>	<b>Imprese con fatturato di Gruppo Globale &gt; 1,5 mld € e ≤ 5 mld € o con numero di dipendenti Italia di Gruppo &gt; 5000</b>	<b>Imprese con fatturato di Gruppo Globale &gt; 5 mld €</b>
Quota garantita:	Quota garantita:	Quota garantita:

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

90%	80%	70%
-----	-----	-----

Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa, è il seguente:

<b>Finanziamenti a PMI con durata fino a 6 anni</b>	<b>Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata fino a 6 anni</b>
25 bps (per il 1° anno)	50 bps (per il 1° anno)
50 bps (dal 2° al 3° anno)	100 bps (dal 2° al 3° anno)
100 bps (dal 4° al 6° anno)	200 bps (dal 4° al 6° anno)

<b>Finanziamenti a PMI con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni</b>	<b>Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata superiore a 6 anni fino a 8 anni</b>
75 bps (per il 1° anno)	100 bps (per il 1° anno)
100 bps (dal 2° al 3° anno)	150 bps (dal 2° al 3° anno)
150 bps (dal 4° al 6° anno)	250 bps (dal 4° al 6° anno)
250 bps (dal 7° al 8° anno)	350 bps (dal 7° al 8° anno)

Le commissioni saranno corrisposte dalla Banca a SACE una volta all'anno in maniera anticipata sul capitale residuo con le seguenti modalità:

- il corrispettivo annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dalla Banca a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento;
- il corrispettivo annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dalla Banca a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento.

L'impresa rimborsa il mutuo, secondo quando previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile o fisso.

Come da disposizioni SACE, il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente (c.d. 'conto vincolato') presso la Banca dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi monetari del finanziamento e all'utilizzo per la finalità dello stesso dichiarate.

Il pagamento delle rate a rimborso del finanziamento e del costo della garanzia SACE sono addebitati su conto corrente ordinario dell'impresa presso la Banca diverso dal conto corrente "dedicato".

La Banca effettua valutazione del merito creditizio secondo le norme di vigilanza vigenti. La garanzia non potrà essere rilasciata per acquisto di azioni proprie e acquisizioni societarie.

Ulteriori informazioni in merito alla garanzia SACE possono essere reperite sul sito di SACE all'indirizzo [www.sace.it](http://www.sace.it)

**Per saperne di più** è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito [ww.bancaditalia.it](http://ww.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) nella sezione "Trasparenza";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

**Beneficiari (Clientela Target):**

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

È un finanziamento (o anche "mutuo") destinato a qualsiasi tipologia di impresa (diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività <sup>(1)</sup> e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

i. sede legale in Italia;

ii. aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo - ucraina: a) dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o a rincari delle materie prime, inclusi quelli delle spese energetiche, e/o dei semilavorati, e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o b) conseguenti alla limitazione o interruzione della propria attività d'impresa quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto;

iii. nel caso di imprese che svolgano l'attività di stoccaggio di gas naturale, aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di rincari del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o interruzione delle catene di approvvigionamento;

iv. non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei <sup>(2)</sup>;

v. che alla data della richiesta di garanzia, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale come da ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta stessa;

vi. che non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della garanzia, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione;

vii. che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.

## Principali rischi:

### A tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

### A tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

## La garanzia SACE SUPPORTITALIA

La concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della garanzia SACE. Qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

<sup>1</sup> Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO(UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>2</sup> Sono incluse anche le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, a condizione che (A) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (B) alla data della richiesta di Garanzia: (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO CLIENTE PMI

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 100.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO (COMPRESIVO DI 12 MESI DI PREAMMORATMANETO)	96 mesi
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO	6,00%
SPESE INCASSO RATA con addebito rata in c/c	€ 2,00
SPESE INCASSO RATA con addebito a mezzo SDD	€ 7,00
RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA	1,00% del finanziato
COMMISSIONI ISTRUTTORIA	0,00% del finanziato
COSTO TOTALE PREMIO SACE	€ 5.108,91
IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	0,25% del finanziato
COSTO TOTALE DEL CREDITO	€128.130,35
COSTO TOTALE ONERI con addebito rata in c/c	€ 14,00
COSTO TOTALE ONERI con addebito a mezzo SDD	€ 154,00
TAEG con addebito rata in c/c	10,45%
TAEG con addebito a mezzo SDD	10,48%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.° 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it).

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO CLIENTE NO PMI

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 100.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO (COMPRESIVO DI 12 MESI DI PREAMMORATMANETO)	96 mesi
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO	6,00%
SPESE INCASSO RATA con addebito rata in c/c	€ 2,00
SPESE INCASSO RATA con addebito a mezzo SDD	€ 7,00
RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA	1,00% del finanziato
COMMISSIONI ISTRUTTORIA	0,00% del finanziato
COSTO TOTALE PREMIO SACE	€ 7.806,97

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	0,25% del finanziato
COSTO TOTALE DEL CREDITO	€ 128.130,35
COSTO TOTALE ONERI con addebito rata in c/c	€ 14,00
COSTO TOTALE ONERI con addebito a mezzo SDD	€ 154,00
TAEG con addebito rata in c/c	11,09%
TAEG con addebito a mezzo SDD	11,12%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.° 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca

	VOCI	COSTI	
	Importo	<b>Da valutare in relazione ai requisiti sopramenzionati.</b>	
	Durata	<b>Massima di 96 mesi comprensivi di 36 mesi di preammortamento.</b>	
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	Tasso fisso: <b>10,50%</b>
			Tasso variabile: <b>Euribor 1/3/6 mesi <sup>(3)</sup> maggiorato di uno spread nominale annuo del 6,00%, riferito all'anno civile (365/365)</b>  Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo <i>spread</i> sopra indicato ("Floor").
			Tasso di interesse fisso: <b>10,50%</b>

<sup>3</sup> La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, di ogni mese di vigenza del contratto stesso.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

		nominale annuo di preammortamento  Tasso variabile: <b>Euribor 1/3/6 mesi <sup>(4)</sup> maggiorato di uno spread nominale annuo del 6,00%, riferito all'anno civile (365/365)</b>  Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo <i>spread</i> sopra indicato ("Floor").	
	Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,50% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.	
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Recupero Spese Istruttoria	<b>1,50%</b> dell'importo deliberato.
		Commissione di Istruttoria	<b>1,50%</b> dell'importo deliberato.
		Spese di mediazione	<b>Ove previste, massimo 3,00%</b> dell'importo deliberato.
		<b>Finanziamenti a imprese PMI con durata fino a 6 anni</b>	<b>Finanziamenti a imprese diverse da PMI con durata fino a 6 anni</b>
		25 bps per il 1° anno	50 bps per il 1° anno
		50 bps per il 2° e 3° anno	100 bps per il 2° e 3° anno
		100 bps dal 4° al 6° anno	200 bps dal 4° al 6° anno
		<b>Finanziamenti a imprese PMI con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni</b>	<b>Finanziamenti a imprese diverse da PMI con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni</b>
		75 bps per il 1° anno	100 bps per il 1° anno
		100 bps per il 2° e 3° anno	150 bps per il 2° e 3° anno
150 bps dal 4° al 6° anno	250 bps dal 4° al 6° anno		
200 bps dal 7° al 8° anno	350 bps dal 7° al 8° anno		

<sup>4</sup> La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, di ogni mese di vigenza del contratto stesso.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

		Il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Sace, composto da remunerazione della Garanzia Sace, commissioni e tasso di interesse, dovrà essere inferiore, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia Sace, come documentato e attestato dal rappresentante legale della Banca o altro soggetto munito dei necessari poteri.	
<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	Spese incasso singola rata	<b>€ 2,00 con addebito in conto</b> <b>€ 7,00 tramite SDD</b>	
	Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche <sup>(5)</sup>	<b>Invio postale</b>	<b>On line <sup>(6)</sup></b>
		€ 0,45	Non previste
	Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche relative a modifiche unilaterali	<b>Invio postale</b>	<b>On line <sup>(7)</sup></b>
		Non previste	Non previste
	Spese di produzione e invio altre comunicazioni <sup>(8)</sup>	<b>Invio postale</b>	<b>On line <sup>(9)</sup></b>
		€ 0,45	Non previste
Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.		
Spese di estinzione anticipata	<b>1,00%</b> sul capitale residuo		
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest'ultima unicamente in caso di tasso fisso	
	Tipologia di rata	<b>Rata Fissa/Variabile</b>	
	Periodicità delle rate	<b>Trimestrale</b>	
	Periodo di maturazione degli interessi	<b>Trimestrale</b>	
<b>VALUTE</b>	Valuta applicata all'erogazione	<b>Data erogazione</b>	
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto	<b>Data scadenza rata</b>	

<sup>5</sup> Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

<sup>6</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

<sup>7</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

<sup>8</sup> Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

<sup>9</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it))

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, in tutto o in parte, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il Procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

LEGENDA	
<b>Ammortamento</b>	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Debito residuo</b>	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
<b>Erogazione</b>	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
<b>Estinzione anticipata</b>	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
<b>Finanziamento rateale</b>	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Microimpresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Piccola e Media Impresa</b>	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il prestito).
<b>Spese incasso rata</b>	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

<b>Spese per rilascio garanzia SACE</b>	La commissione è calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni di SACE ed è un costo a carico del cliente. Le commissioni saranno corrisposte dalla Banca a SACE una volta all'anno in maniera anticipata sul capitale residuo.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo (TAN)</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

#### INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO- CHIRO-IMPRESA- SACE_NC	Release 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 dicembre 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA	Fine esercizio:	

quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

<b>TASSO MINIMO BCE</b>	Rilevazione comunicati dalla BCE.
<b>EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
<b>EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
<b>EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.